



Urbanistica Italiana

Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia

(<http://www.urbanisticaitaliana.it>)

ISSN 2498-9916

Direttori: Avv. Francesco Barchielli (<http://www.studiobarchielli.it>) e Avv. Gherardo Lombardi (<http://www.studiobarchielli.it>)

Utente: parigi

Scadenza: 2021/01/10

Email: studiolegale@parilex.eu

Mi piace Cond

T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 14 dicembre 2020

Argomenti trattati:

Strada pubblica e strada privata (http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&new_topic=88)

Articolo inserito il 18-12-2020



Print

0.

[A] Sulla nozione di strada vicinale. [B] La differenza tra strada vicinale e strada pubblica.

SENTENZA N. 1633

[A] Precedenti pronunce hanno confermato che ai sensi del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si definisce "vicinale", (ovvero "poderale o di bonifica"), una "strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico" (art. 3, co. 1, n. 52) (Cons. Stato Sez. IV, 21-11-2013, n. 5519; T.a.r. Calabria - Catanzaro, sez. II, n. 2093/2004).

[B] Le strade vicinali sono, peraltro, equiparate alle strade pubbliche in senso proprio ed assoggettate al regime giuridico di queste ultime e, ciò, sia per quanto concerne la possibilità della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, sia per gli effetti delle norme poste a tutela della circolazione stradale. La sola differenza tra le strade vicinali e le strade pubbliche è che la proprietà delle strade vicinali è privata, circostanza quest'ultima dalla quale consegue che il suolo delle stesse è alienabile ed usucapibile e che il relativo diritto deve essere esercitato dai privati proprietari in modo compatibile con l'uso pubblico.

FATTO

Con il presente ricorso la Sig.ra Maria Rossella Bencini Tesi ha chiesto l'annullamento della nota del Comune di Carmignano del 6 dicembre 2018, con la quale è stato fatto divieto alla ricorrente di chiudere con sbarra meccanica la strada di proprietà privata, catastalmente individuata ai fogli di mappa n. 18 e 19 e, ancora, dell'art. 29.1.4 delle N.T.A. del R.U. del Comune di Carmignano, approvato con la delibera n. 41 del 24 luglio 2017.

La sopra citata ricorrente ha proposto, altresì, un'azione di accertamento dell'assenza di ogni qualsivoglia diritto di servitù di pubblico transito, sia pedonale che veicolare, gravante sulla viabilità privata e in relazione alle specifiche particelle di cui risulta proprietaria.

Nel ricorso la Sig.ra Maria Rossella Bencini Tesi ha premesso di essere proprietaria di alcuni terreni dove esercita la propria attività di viticoltura sotto la denominazione "Fattoria di Bacchereto", terreni nell'ambito dei quali si trova la strada privata di cui si discute e che attraversa la proprietà agricola della ricorrente.



Con l'istanza del 20 settembre 2018 la sig.ra Bencini Tesi ha comunicato all'amministrazione comunale l'intenzione di provvedere all'apposizione di una sbarra meccanica sulla sua proprietà, all'intersezione della via privata con via Fontemorana, al fine di impedire l'accesso veicolare di altri mezzi all'interno della tenuta.

Con la nota impugnata il Comune di Carmignano, premessa la classificazione catastale della strada come poderale/privata, ha inibito alla sig.ra Bencini Tesi la facoltà di "chiudere" l'accesso a quest'ultima e, ciò, richiamando l'art. 29.1.4 del Regolamento urbanistico nella parte in cui ha classificato la strada come percorso di fruizione per il quale "dovrà essere garantito l'uso pubblico dei percorsi".

Nell'impugnare i sopra citati ricorrenti si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dei principi ricavabili dall'art. 6 del D.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, in quanto la strada di cui si controverte avrebbe natura privata, circostanza quest'ultima che consentirebbe al proprietario di un fondo di provvedere alla sua chiusura, attraverso l'istallazione di recinzioni, cancelli o sbarre i quali rientrerebbero nella c.d. edilizia libera;

2. l'ulteriore violazione dei principi ricavabili dagli artt. 825 e 841 cod. civ., dagli artt. 2, 3 e 6 del d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 95 della l.r.t. 10 novembre 2014 n. 65, in quanto, seppur in subordine, sarebbe illegittima anche le N.T.A. del R.U. del Comune di Carmignano, approvato con la delibera n. 41 del 24.07.2017 e, ciò, laddove si intendesse riconoscere carattere costitutivo della servitù di uso pubblico della strada di cui si discute.

Non si è costituito il Comune di Carmignano, malgrado fosse stato correttamente intimato.

La causa è passata in decisione all'udienza del 2 dicembre 2020, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 E' da respingere, in particolare, il primo motivo con il quale si sostiene che la strada di cui si controverte avrebbe natura privata, circostanza che consentirebbe al proprietario di provvedere alla sua chiusura, attraverso l'istallazione di recinzioni, cancelli o sbarre i quali rientrerebbero nella c.d. edilizia libera.

Dette caratteristiche del tracciato dimostrebbbero l'assenza di qualsivoglia diritto reale di uso pubblico che non potrebbe essere riconosciuto esistente, nemmeno in conseguenza dell'inclusione della stessa strada nell'elenco delle strade poderali/vicinali.

1.2 Al fine di dimostrare l'infondatezza di detta argomentazione va chiarito come sia stato il Comune di Carmignano a precisare che il tratto di strada di cui si tratta è catastalmente identificato come strada poderale/privata e che, nel contempo, l'impossibilità di chiudere la strada con una sbarra meccanica è da ricondurre alla disposizione contenuta nell' art. 29.1.4 del regolamento urbanistico che la classifica come percorso di fruizione e, quindi, tra i tracciati finalizzati alla formazione di itinerari turistici che contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio.

1.3 Detta disposizione prevede espressamente al secondo comma che, con riferimenti a tali tracciati, ne deve essere necessariamente garantito l'uso pedonale, ciclabile e/o equitabile e, più in generale, una continua percorribilità.

1.4 E' evidente che il regolamento comunale ha ritenuto che l'esistenza di determinate caratteristiche, impedisca di per sé un uso esclusivo di alcuni percorsi, dovendo questi ultimi essere posti a garanzia di un utilizzo generale e indifferenziato nei confronti della collettività.

1.5 Nemmeno si è dimostrato come debba ritenersi indispensabile l'esistenza di un titolo idoneo (atto privato o pubblico, usucapione o *dicatio ad patriam*) a sorreggere l'uso pubblico della via e, ciò, considerando come detto utilizzo pubblico è il risultato della classificazione attribuita alla strada e del contenuto delle NTA così come sopra citato.

1.6 Altrettanto ininfluenti sono le argomentazioni dirette a sostenere che la strada di cui si tratta sia esterna al centro abitato e non sia dotata delle caratteristiche stradali proprie del d.lgs. 285/1992, in quanto non avrebbe alcuna banchina, segnaletica orizzontale o verticale e manto asfaltato.

1.7 E' evidente, che una strada "poderale" non può che essere priva di alcune delle caratteristiche proprie delle strade pubbliche.

1.8 A conferma di ciò l'art. 29.1.4 prevede che per detti tracciati "non sia ammessa l'asfaltatura" e che, nel contempo, solo ed esclusivamente gli "itinerari" di cui si tratta dovranno essere supportati da un'adeguata segnaletica e, ciò, al solo fine di consentirle una migliore fruibilità.

1.9 Precedenti pronunce hanno confermato che ai sensi del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), si definisce "vicinale", (ovvero "poderale o di bonifica"), una "strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico" (art. 3, co. 1, n. 52) (Cons. Stato Sez. IV, 21-11-2013, n. 5519; T.a.r. Calabria - Catanzaro, sez. II, n. 2093/2004).

2. Le strade vicinali sono, peraltro, equiparate alle strade pubbliche in senso proprio ed assoggettate al regime giuridico di queste ultime e, ciò, sia per quanto concerne la possibilità della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, sia per gli effetti delle norme poste a tutela della circolazione stradale.

2.1 La sola differenza tra le strade vicinali e le strade pubbliche è che la proprietà delle strade vicinali è privata, circostanza quest'ultima dalla quale consegue che il suolo delle stesse è alienabile ed usucapibile e che il relativo diritto deve essere esercitato dai privati proprietari in modo compatibile con l'uso pubblico.

2.2 Per converso, l'amministrazione titolare di un diritto di pubblico passaggio su strada vicinale, può esercitare tutti i poteri intesi a garantire ed assicurare l'uso della strada da parte dei cittadini e, ciò, pur sempre nei limiti dettati dal pubblico interesse.

2.3 Da respingere è anche il secondo motivo con il quale si sostiene la nullità dell'art. 29.1.4 delle NTA, nella parte in cui avrebbe introdotto una servitù di pubblico transito.

2.4 Come si è avuto modo di evidenziare la destinazione pubblica della strada di cui si tratta è stata disposta in ragione delle peculiari caratteristiche del percorso, suscettibile di essere classificato nell'ambito dei "percorsi di fruizione", destinati ad un utilizzo collettivo.

2.5 Detta destinazione è il risultato di una valutazione posta in essere dall'Amministrazione comunale che ha ritenuto sia l'esistenza di specifiche caratteristiche sia, ancora, come il suo utilizzo sia stato protratto nel tempo, circostanze queste ultime di per sé sufficienti a consentire una destinazione ad uso pubblico, peraltro limitata ad un uso pedonale, ciclabile e/o equitabile, per garantire la percorribilità dei tracciati.

La censura sopra citata è, quindi, infondata.

2.6 Si consideri, peraltro, che l'azione di accertamento dell'assenza di ogni qualsivoglia diritto di servitù di pubblico transito, sia pedonale che veicolare, laddove fosse stata autonomamente esercitata, sarebbe stata sottoposta alla giurisdizione del Giudice ordinario, essendosi in presenza dell'accertamento di un diritto soggettivo al pieno godimento di un bene di proprietà.

2.7 In conclusione l'infondatezza delle sopra citate censure consente di respingere il ricorso.

La mancata costituzione dell'Amministrazione comunale consente di nulla disporre sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

Articolo: <http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&file=print&sid=16976>

(<http://www.urbanisticaitaliana.it/modules.php?name=News&file=print&sid=16976>)

**Allora, furboni, la materia è privatistica o pubblicistica?
Cosa dicevano il grande Iuri Gelli e Marco Mazzanti?**